

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione del Consiglio

Deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2018, n. 287 - 18811.

IPLA SpA. Modifica statutaria e rinuncia all'esercizio della prelazione per l'acquisto quote.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: **il Consiglio approva.**

Il Consiglio regionale

vista la legge regionale 8 marzo 1979, n. 12 (Istituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte) e, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che prevede che lo statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA SpA) deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale;

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), in particolare il combinato disposto degli articoli 16 e 18 della stessa e il successivo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con il quale si è attuata la delega legislativa per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 16, dedicato alle società in house, che prevede che "Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.";

vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 ottobre 2017, n. 237-38076 (Approvazione del nuovo testo dello statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte IPLA);

premesso che l'articolo 8, comma 3, dello statuto della società IPLA SpA stabilisce che "La società consegue oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci" e che detta clausola statutaria riprende quanto indicato dall'attuale dizione dell'articolo 16, comma 3, del d.lgs. 175/2016 come sopra già richiamato;

considerato che, attraverso le modifiche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), con la creazione di due distinti commi pareva essere venuta meno la necessità di riportare negli statuti la previsione ora inserita nel comma 3bis dell'articolo 16 del d.lgs. 175/2016, in quanto altrimenti non spiegabile la modifica operata dal legislatore;

preso atto della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) 20 settembre 2017, n. 951 (Linee guida n. 7, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/20162. Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017) che, al paragrafo 2.1, punto n. 12, lettera d), prevede l'inserimento, negli statuti delle società in house, di una clausola "che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della

società partecipata” e con ciò mantenendo, di fatto, la dizione più limitativa del dettato normativo precedente alla modifica legislativa;

considerato pertanto opportuno l’adeguamento dello statuto di IPLA SpA alle indicazioni rese dall’ANAC con le linee guida n. 7/2017 attraverso la seguente riformulazione dell’articolo 8, comma 3, dello statuto:

“La società consegue oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società partecipata”;

considerato inoltre che, l’articolo 17 dello statuto di IPLA SpA, nella versione antecedente la presente proposta di modifica, prevede esclusivamente la figura di un amministratore unico e non anche di un Consiglio di amministrazione e che il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che “gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili, senza soluzione di continuità, per non più di una volta”;

vista la delibera dell’ANAC 27 giugno 2013, n. 48 (Limiti temporali alla nomina o alla conferma in incarichi amministrativi di vertice e di amministratori di enti pubblici o di enti di diritto privato in controllo pubblico previsti dall’art. 7, d.lgs. n. 39/2013), assunta dalla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche dell’ANAC, che precisa che “La ratio della norma consiste nell’evitare che un soggetto usi un proprio potere per ottenere un’altra carica, non nell’escludere che un amministratore meritevole possa essere confermato. Se il legislatore avesse voluto escludere un secondo mandato, lo avrebbe detto espressamente”;

considerato, altresì, che detto orientamento è stato ribadito dall’ANAC, che ha specificato che, con riferimento agli incarichi di presidente o amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, provinciale o comunale, il divieto di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 39/2013 opera soltanto nell’ipotesi di incarico conferito presso un ente di diritto privato in controllo pubblico diverso, mentre non impedisce la conferma dell’incarico presso il medesimo ente;

ritenuto pertanto opportuno modificare l’attuale dizione dell’articolo 17, comma 3, dello statuto di IPLA SpA secondo la seguente riformulazione: “L’Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi, scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile”;

preso atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2018, n. 14 – 6644 (IPLA SpA - Proposta di modifica statutaria e rinuncia all’esercizio della prelazione per l’acquisto quote), che la Regione Piemonte non intende avvalersi del diritto di esercitare la prelazione all’acquisto delle quote in IPLA SpA di proprietà della Regione Valle d’Aosta, come previsto dall’articolo 9, comma 2, lettera c) dello statuto;

vista la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2018, n. 14 – 6644 nella sua interezza e preso atto delle motivazioni addotte;

visto il parere favorevole espresso dalla I commissione consiliare permanente in data 23 aprile 2018

d e l i b e r a

- 1) di modificare, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 marzo 1979, n 12 (Istituzione dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte), l'articolo 8, comma 3, dello statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente della Regione Piemonte (IPLA SpA), secondo la seguente riformulazione "La società consegue oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata";
- 2) di approvare le modifiche di cui all'articolo 17, comma 3, dello statuto di IPLA SpA, secondo la seguente riformulazione "L'Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile";
- 3) di dare atto che il testo coordinato degli articoli 8 e 17 dello statuto di IPLA SpA è riportato nell'allegato 1 della presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di prendere atto che ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 2018, n. 14 – 6644, la Regione Piemonte non intende avvalersi del diritto di esercitare la prelazione all'acquisto delle quote in IPLA SpA di proprietà della Regione Valle d'Aosta, come previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c) dello statuto.

ALLEGATO 1

Testo coordinato degli articoli 8 e 17 dello statuto dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente società per azioni (IPLA SpA)

ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E CONTRIBUTIONI

8.1 I soci possono effettuare finanziamenti alla società, sia a fondo perduto sia con diritto alla restituzione, sia fruttiferi sia infruttiferi, anche non proporzionali alle quote di partecipazione al capitale, nel rispetto della vigente legislazione.

8.2 Alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità europea ed altre organizzazioni nazionali ed internazionali con finalità definita nell'ambito dell'oggetto sociale della Società.

8.3 La società consegue oltre l'80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società partecipata.

ARTICOLO 17 - AMMINISTRAZIONE

17.1 La società è amministrata da un Amministratore Unico.

17.2 Spetta alla Regione Piemonte la nomina e la revoca, ex art. 2449 del codice civile, dell'Amministratore Unico.

17.3 L'Amministratore Unico dura in carica fino a tre esercizi, scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.